



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **799**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Articolo 1, comma 1, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (Legge finanziaria provinciale di assestamento 2014) - Fissazione della misura di riduzione delle aliquote Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, lett. a) del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.

Il giorno **26 Maggio 2014** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La legge finanziaria provinciale di assestamento 2014, al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, ha previsto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 e per quello successivo, la riduzione sino alla misura massima di 1,1 punti percentuali delle aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 – aliquota ordinaria del 3,90% - e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - aliquota del 4,20% applicabile ai soggetti esercenti attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.

La disposizione normativa citata ha inoltre stabilito che “La Giunta provinciale, tenuto conto degli effetti derivanti da modificazioni alla disciplina dell'IRAP previste a livello nazionale, stabilisce entro un mese dall'entrata in vigore di questa legge la misura della riduzione in modo da assicurare un gettito dell'IRAP equivalente a quello previsto dal bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016. Se entro la data di adozione di questo provvedimento le modificazioni a livello nazionale previste dal programma di Governo non sono ancora definite, la Giunta provinciale fissa la misura della riduzione in via provvisoria, con possibilità di modifica entro il 30 settembre 2014, per le aliquote IRAP riferite al periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013, ed entro il 31 gennaio 2015 per le aliquote riferite al periodo d'imposta successivo”

A livello nazionale, con l'articolo 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, il cui iter di conversione in legge è tuttora in corso, è stata modificata la disciplina dell'Irap che prevede, per le aliquote in questione, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, la riduzione di 0,4 punti percentuali. Infatti, l'aliquota Irap ordinaria di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 97 viene ridotta dal 3,90% al 3,50%, mentre l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettera a), applicabile agli esercenti attività di imprese concessionarie, viene ridotta dal 4,20% al 3,80%.

Tenuto conto degli effetti derivanti dalla modificazione della disciplina IRAP prevista a livello nazionale, in attuazione della predetta disposizione provinciale, si rende necessario stabilire la misura della riduzione delle aliquote in questione, entro il limite di 1,1 punti percentuali, in modo da assicurare l'equivalenza del gettito dell'Irap previsto dal bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016.

Pertanto, al fine di assicurare un gettito dell'Irap equivalente a quello già previsto nel bilancio di previsione, si propone con la presente deliberazione di stabilire, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 e per quello successivo, la riduzione delle aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nella misura di 0,7 punti percentuali.

In tal modo, sommando la misura della riduzione delle aliquote in questione prevista a livello nazionale (0,4 punti percentuali) con quella che si propone di stabilire a livello provinciale (0,7 punti percentuali), addivenendo ad una riduzione complessiva pari a 1,1 punti percentuali, si garantisce, oltre all'equivalenza del gettito Irap rispetto a quello previsto dal bilancio di previsione, anche l'invarianza dello sgravio fiscale per i soggetti passivi interessati.

Dopo le modifiche apportate alle aliquote Irap in questione dall'articolo 2 del decreto legge n. 66 del 2014, applicando la riduzione generalizzata d'aliquota nella misura che si propone ora di stabilire in 0,7 punti percentuali:

- i soggetti ad aliquota ordinaria beneficiano comunque di un'aliquota di partenza pari al 2,8% (risultante dalla riduzione di 0,7 punti percentuali rispetto all'attuale aliquota nazionale del 3,50%), sulla quale eventualmente applicare, sussistendone i requisiti, le ulteriori riduzioni d'aliquota previste dalla Provincia per il mantenimento o l'incremento dei livelli occupazionali;
- gli esercenti attività di imprese concessionarie beneficiano comunque di un'aliquota del 3,1% (derivante dalla riduzione di 0,7 punti percentuali rispetto all'aliquota nazionale del 3,80%).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visto l'articolo 1, comma 1, della legge finanziaria provinciale di assestamento 2014 (L.P. n. 1/2014);
- visto l'articolo 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;
- visto l'articolo 73, comma 1-bis dello Statuto speciale di autonomia;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

- 1) di stabilire, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 e per quello successivo, tenuto conto degli effetti derivanti da modificazioni alla disciplina dell'Irap previsti dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, la riduzione delle aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nella misura di 0,7 punti percentuali;
- 2) di riservarsi, ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 1/2014, laddove in sede di conversione in legge del decreto n. 66 del 2014 dovessero essere ulteriormente variate a livello nazionale le aliquote di cui al precedente punto 1, la possibilità di fissare in via definitiva la misura della riduzione di cui al punto 1 con successivo provvedimento da assumere entro il 30 settembre 2014 in modo da assicurare un gettito dell'IRAP equivalente a quello previsto dal bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016.

EM